

Ingiusta detenzione

I danni da ingiusta detenzione ed il confine della responsabilità da attività giudiziaria

CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 6719 (c.c. 2 febbraio 2010) - Pres. Campanato - Rel. Marinelli - D.P.L.

La liquidazione dell'indennizzo previsto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione va disancorata da criteri o parametri rigidi e deve, al riguardo, procedersi con equità valutandosi la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che siano derivate dalla privazione della libertà. A tal riguardo, dato di partenza della valutazione indennitaria è costituito dal parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'articolo 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'articolo 303 c.p.p., comma 4, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, dovendosi poi procedere alla liquidazione dell'indennizzo, entro il tetto massimo del *quantum* liquidabile, con apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l'interessato.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

| | |
|-----------------|--|
| Conforme | Cass. pen., sez. un., 14 giugno 2001, in <i>www.leggiditaliprofessionale.it</i> ; Cass. pen. 30 gennaio 2003, <i>ivi</i> ; Cass. pen., sez. un., 30 novembre 2008, <i>ivi</i> ; Cass. pen., 17 novembre 2009, <i>ivi</i> . |
| Difforme | Cass. pen. 23 giugno 1994, in <i>Arch. nuova proc. pen.</i> , 1994, 827; Cass. pen. 18 dicembre 1998, in <i>Cass. pen.</i> , 2000, 1755; Cass. pen., sez. un., 9 maggio 2001, <i>ivi</i> , 2674. |

Premesso in fatto

... *Omissis*...

Ritenuto in diritto

Tanto premesso si osserva che il diritto a equa riparazione per l'ingiusta detenzione, regolato dall'articolo 314 c.p.p., e ss., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell'articolo 2043 c.c. che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri. Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex articolo 2043 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11 giugno 2003 n. 9341). È ben fermo, in materia, l'assetto delle regole generalissime che disciplinano l'onere della prova civile ex articolo 2697 c.c. posto che il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si

riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4, sent. n. 23630 02/04/2004 - 20/05/2004).

La liquidazione del danno che dunque deve essere provato nella sua esistenza dalla parte che lo reclama, a fronte della natura riparatoria e indennitaria della misura apprestata dall'ordinamento, avviene secondo criteri di equità. Infatti in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro equitativo per la liquidazione dell'indennizzo - valutato sulla base delle conseguenze personali e familiari subite - è funzionale alla modulazione concreta dello stesso all'interno del rapporto tra i parametri aritmetici previsti, ma non consente al giudice di superare il tetto massimo della liquidazione, scaturente dai parametri aritmetici.

I richiamati criteri di equità riguardano ovviamente non la prova dei danni patiti, ma la mera quantificazione dell'indennizzo spettante a fronte della loro variegata natura

(in tema di riparazione dell'errore giudiziario, sono risarcibili anche i danni non patrimoniali, tra cui il danno esistenziale, il cui fondamento è rintracciabile nell'articolo 2059 c.c., consistente nel pregiudizio derivante dalla sottoposizione a processo, con una detenzione e una condanna ad una pena da espriare poi rivelatesi ingiuste, da cui conseguono la privazione della libertà personale, l'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita Cass. Sez. 4A sent. n. 20502/11/2003-22/01/2004).

In definitiva la liquidazione dell'indennizzo previsto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione va disancorata da criteri o parametri rigidi e deve, al riguardo, procedersi con equità ... valutandosi la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che siano derivate dalla privazione della libertà. A tal riguardo, dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente quantomeno come dato di partenza, è costituito dal parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'articolo 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'articolo 303 c.p.p., comma 4, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, dovendosi poi procedere alla liquidazione dell'indennizzo, entro il tetto massimo del quantum liquidabile, con apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l'interessato (Cass. Sez. 4A sent. N. 30317 21/06/2005 - 10/08/2005). Nella fattispecie di cui è processo il provvedimento impugnato applica correttamente i sopra indicati principi. La Corte di Appello di Perugia, infatti, liquida l'indennizzo nella misura di euro 8000, tenendo conto della durata della custodia cautelare ingiustamente patita e delle ulteriori conseguenze negative connesse all'ingiusta carcerazione sofferta.

La motivazione appare logica ed adeguata, poiché l'applicazione del criterio aritmetico determina il quantum dell'indennizzo in una somma inferiore rispetto a quella liquidata, tenuto conto che, in base ai criteri sanciti dalla Corte di Cassazione, un giorno di detenzione intramuraria equivale ad euro 235,83 ed un giorno di detenzione domiciliare alla meta di tale somma. Nella fattispecie di cui è causa l'operazione di calcolo appare eseguita dai Giudici della Corte di Appello con idonea ed adeguata motivazione, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, in quanto la Corte di Appello ha esplicitato i motivi che l'hanno portata a liquidare una somma corrispondente al criterio aritmetico applicato ed ha aggiunto alla somma così determinata un ulteriore importo per gli altri danni che erano derivati dalla detenzione.

Parte ricorrente censura l'ordinanza impugnata che avrebbe ignorato la prova di ulteriori danni da lui patiti, quali il pregiudizio economico correlato all'attività lavorativa e il denunciato disturbo post-traumatico da stress. In ordine al pregiudizio economico correlato all'attività

lavorativa, la Corte di Appello evidenzia correttamente l'assoluta mancanza di prova che il negativo andamento degli affari e la conseguente, definitiva chiusura del locale siano state dirette conseguenze del periodo di custodia cautelare in carcere, data l'oggettiva brevità del periodo trascorso in detenzione dal ricorrente. La Corte di Appello ha invece ricollegato tali effetti dannosi al periodo di chiusura imposto dal sequestro dell'esercizio, durato molto più a lungo della custodia cautelare, ed alla pessima pubblicità derivante al D. dalla pendenza del processo, cause diverse ma non suscettibili di essere prese in considerazione ai fini che interessano la domanda oggetto del presente giudizio ed in base a tale ragionamento, certamente non illogico, ha rigettato tutte le richieste relative al pagamento a vuoto dei canoni di locazione ed alla perdita di merce giacente nel locale, che sono state riproposte in ricorso con censure sostanzialmente di merito. La Corte di Appello ha poi ritenuto che la stima della perdita lavorativa e reddituale fatta dal consulente incaricato dal ricorrente fosse arbitraria in quanto è stato ipotizzato un incremento medio della clientela per i mesi invernali del 450%, in assenza di qualsiasi dato di mercato e senza tenere conto del fatto che il locale, fino al momento dell'arresto, aveva lavorato in perdita. Correttamente quindi la Corte di Appello ha implicitamente disatteso le istanze di sentire a chiarimenti il consulente o di procedere a una nuova perizia.

Adeguatamente motivato è poi il rigetto di quanto richiesto per il disturbo traumatico da stress cronico, dal momento che è risultata del tutto mancante una documentazione attestante che il D., dopo la sua rimessione in libertà, si sia sottoposto a terapia psichiatrica o psicologica.

Per i principi più sopra richiamati l'onere di tali prove incombeva sul richiedente. La Corte di Appello di Perugia ha ritenuto non provato l'asserito vincolo causale tra fatti ed effetti dichiarati e detenzione.

Innanzitutto è infondata la censura di motivazione manifestamente illogica posto che la motivazione è ben leggibile e manifestata.

Nella prospettiva della motivazione manifestamente illogica le asserzioni riproposte dal D.P.L. col ricorso per Cassazione presuppongono catene causali legate a criteri di evidenza, di notorietà, di intuibilità, legate ancora ad associazioni non irricusabili di eventi e conclusioni. La mera successione temporale di eventi o la mera coincidenza temporale non costituiscono causalità provata. La motivazione della Corte di Appello di Perugia è compiuta e non manchevole, la dimostrazione dei fatti ritenuti è consequenziale agli assunti dati per veri, la manchevolezza delle prove ritenute necessarie è ben affermata secondo una serie sillogistica completa ed esatta nelle sue premesse come nelle conclusioni di sintesi. Le annunziate censure in ordine alla violazione dell'articolo 315 c.p.p., non sono direttamente esplicitate o chiarite sicché anch'esse sono da rigettare.

IL COMMENTO

di Francesca Bonaccorsi

Pur riaffermando un principio ormai ampiamente noto e consolidato in materia - quello per cui la riparazione del danno da ingiusta detenzione deve essere disancorata da criteri o parametri rigidi e deve consentire un'adeguata valorizzazione di tutte le conseguenze personali e familiari, patrimoniali e non patrimoniali, derivate dalla privazione della libertà personale - la sentenza in epigrafe offre importanti spunti per svolgere alcune osservazioni sulla natura dei danni suscettibili di essere riparati ai sensi dell'art. 314 c.p.p.

1. Il caso analizzato dalla Suprema Corte

La sentenza in commento affronta il caso, noto alle recenti cronache giudiziarie, della custodia cautelare, poi rivelatasi ingiusta, di un uomo accusato di aver partecipato all'omicidio di una giovane studentessa inglese.

Una volta scarcerato, l'uomo ha adito la Corte d'Appello di Perugia per chiedere la riparazione del danno ex art. 314 c.p.p., ottenendo, in quella sede, la liquidazione di € 8.000,00 per quattordici giorni di ingiusta detenzione.

Il giovane, ritenendo iniqua tale liquidazione, ha proposto ricorso in Cassazione censurando, sostanzialmente, l'omessa valutazione delle effettive conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale e non patrimoniale scaturite, a suo dire, dall'ingiusta detenzione.

Con la sentenza in epigrafe la Corte ha respinto, ritenendola infondata, la richiesta.

2. Sulla natura della riparazione prevista dall'art. 314 c.p.p.

Prima di analizzare nel merito le censure sollevate dal ricorrente, la Suprema Corte coglie l'occasione per effettuare alcune osservazioni di carattere generale in ordine alla natura della riparazione prevista dall'art. 314 c.p.p.

La Corte di Cassazione ricorda, così, che il principio regolatore in materia di danni da ingiusta detenzione è «quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito» (1). L'esistenza di tale principio non deve, però, impedire all'interprete di far ricorso alle regole generali in materia di onere della prova: se, da un lato, il procedimento per la riparazione del danno da ingiusta detenzione si riferisce sicuramente ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, nel quale sono rafforzati i poteri officiosi del magistrato, dall'altro tale procedimento è comunque «ispirato ai principi del processo ci-

vile», in base ai quali l'istante ha sempre l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda. Per tali motivi, solo qualora nel corso del giudizio il ricorrente abbia fornito la prova dei danni subiti (prova dalla quale non è dato prescindere), il tribunale potrà procedere alla quantificazione della riparazione. A tal riguardo, precisa la Suprema Corte, il «dato di partenza della valutazione indennitaria ... è costituito dal parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo ... e il termine massimo della custodia cautelare ... moltiplicato per il periodo ... di ingiusta detenzione subita», dovendosi poi procedere all'adeguamento equitativo della somma così ottenuta attraverso l'«apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l'interessato» (2).

Contrariamente a quanto è possibile rilevare per altre tipologie di danni da attività giudiziaria, nelle ipotesi di danno da ingiusta detenzione dottrina e giurisprudenza sono assolutamente unanimi nel ritenere che la riparazione *de qua*, recentemente definita dalla Corte costituzionale quale «pallido rimedio» (3), costituisca un mero indennizzo derivante da un atto lecito dannoso, ben lontano dal concetto di risarcimento del danno (4).

Pur essendo assolutamente pacifica la natura della riparazione *de qua*, gli interpreti si sono, tuttavia,

Note:

(1) Così la sentenza in epigrafe.

(2) Così sempre la sentenza in epigrafe.

(3) Così Corte cost. 20 giugno 2008, n. 219, in www.filodiritto.it

(4) Sul punto si vedano, tra le tante, Cass. pen. 1 giugno 1991, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Cass. pen. 31 luglio 1991, *ivi*; Cass. pen. 17 gennaio 1992, *ivi*; Cass. pen., sez. un., 29 maggio 1992, *ivi*; Cass. pen., sez. un., 13 gennaio 1993, in *Cass. pen.*, 1995, 2478; App. Milano 29 novembre 2000, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce «errore giudiziario», n. 53; Cass. pen. 17 novembre 2009, in www.altalex.com. In dottrina cfr. Artemisio, *La riparazione per l'ingiusta detenzione*, in *Nuovo diritto*, 1991, 478; Romano, *Responsabilità dello Stato e riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, in *Scritti minori*, II, Milano, 1950, 157.

trovati in netto contrasto nella ricerca dei criteri di quantificazione del danno.

Secondo un primo orientamento, nel valutare il danno da ingiusta detenzione il giudice dovrebbe limitarsi a rapportare l'entità massima dell'indennizzo con la durata massima prevista dalla legge per la custodia cautelare, e moltiplicare il risultato così ottenuto per il numero di giorni di custodia cautelare effettivamente scontati dal ricorrente. Si tratterebbe, quindi, di effettuare un mero ed oggettivo calcolo aritmetico, all'interno del quale le peculiarità del caso concreto non assumerebbero alcuna importanza, potendo tutt'al più trovare uno spazio del tutto marginale e residuale (5).

La *ratio* sottesa a tale ragionamento è evidente: poiché la libertà personale è un bene che deve essere valutato in modo necessariamente uguale per tutti, la sua privazione deve essere quantificata secondo un'unità di misura oggettiva ed identica per ciascun danneggiato (6).

Secondo un altro e più recente indirizzo, al quale chi scrive ritiene di dover aderire, la liquidazione del danno da ingiusta detenzione dovrebbe essere svincolata da parametri aritmetici per basarsi su una valutazione equitativa che, oltre alla durata della custodia cautelare ingiustamente subita, tenga conto, e non in maniera meramente sussidiaria o marginale, di tutte le conseguenze personali e familiari derivate dalla privazione della libertà personale (7).

Alla base di questa impostazione, avallata dalle Sezioni Unite e fatta propria anche dalla sentenza in commento, sta la fondamentale considerazione secondo cui la libertà non è vista dall'ordinamento come un valore statico, ma come un valore dinamico: nel momento in cui è chiamato ad indennizzare un soggetto privato della sua libertà personale, il giudice deve prendere atto «che non ha dinanzi un essere umano astratto, indifferenziato, senza volto, ma una persona che ha vissuto e vive la libertà in un certo modo e che, se ne è privata, è colpita in quel determinato modo di viverla» (8).

Tale interpretazione del dato normativo consente, peraltro, di porre in adeguato risalto, come giustamente ricordato anche nella sentenza in epigrafe, i tradizionali principi in tema di onere della prova che in questa materia risultano troppo spesso «offuscati» a causa del rafforzamento dei poteri officiosi del giudice. Quest'ultimo, infatti, ha il potere-dovere di verificare *ex officio* tutte le condizioni oggettive, positive o negative, alla cui sussistenza è subordinato l'accoglimento della domanda: il giudice può, quindi, fondare la propria decisione su fatti ed atti - conosciuti o conoscibili - diversi da quelli allegati in

giudizio dalla parte ricorrente (9). Sulla scorta di ta-

Note:

(5) Così Cass. pen. 9 luglio 1992, in *Cass. pen.*, 1993, 629; Cass. pen. 28 febbraio 1992, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992, 399; Cass. pen. 28 agosto 1992, in *Cass. pen.*, 1993, 388; Cass. pen. 3 ottobre 1992, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, 164; Cass. pen. 27 novembre 1992, in *Giust. pen.*, 1993, 208; Cass. pen. 28 gennaio 1993, in *Mass. Cass. pen.*, 1993, n. 6, 117; Cass. pen. 18 marzo 1993, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; Cass. pen. 19 marzo 1993, *ivi*; Cass. pen. 30 aprile 1993, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce «errore giudiziario», n. 35; Cass. pen. 28 giugno 1993, in *Riv. pen.*, 1994, 564; Cass. pen. 31 gennaio 1994, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce «errore giudiziario», n. 71; Cass. pen. 21 aprile 1994, *ivi*, voce «errore giudiziario», n. 85; Cass. pen. 23 giugno 1994, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, 827; Cass. pen. 12 ottobre 1994, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce «errore giudiziario», n. 81; Cass. pen., 29 dicembre 1994, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; Cass. pen. 18 dicembre 1998, in *Cass. pen.*, 2000, 1755; Cass. pen., sez. un., 9 maggio 2001, *ivi*, 2674.

(6) Cfr. Cass. pen. 9 luglio 1992, cit.; Cass. pen. 2 luglio 2003, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; Cass. pen. 29 aprile 2003, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce «errore giudiziario», n. 30.

(7) Così Cass. pen. 17 gennaio 1991, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; Cass. pen. 14 marzo 1991, in *Cass. pen.*, 1991, 522; Cass. pen. 31 luglio 1991, cit.; Cass. pen. 19 novembre 1991, in *Mass. Cass. pen.*, 1992, n. 4, 1; Cass. pen. 17 dicembre 1991, in *Giust. pen.*, 1993, 28; Cass. pen. 17 gennaio 1992, cit.; Cass. pen. 8 aprile 1992, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce «errore giudiziario», n. 100; Cass. pen., sez. un., 6 marzo 1992, in *Cass. pen.*, 1992, 2035; Cass. pen. 7 luglio 1992, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; Cass. pen. 14 ottobre 1992, *ivi*; Cass. pen. 8 aprile 1994, in *Mass. Cass. pen.*, 1994, n. 9, 96; Cass. pen. 8 luglio 1994, *ivi*, 1995, n. 2, 23; Cass. pen. 15 marzo 1995, in *Giust. pen.*, 1996, 359; Cass. pen. 26 agosto 1995, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce «errore giudiziario», n. 45; Cass. pen. 8 ottobre 1996, in *Riv. pen.*, 1997, 3124; Cass. pen. 6 febbraio 1997, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce «errore giudiziario», n. 42; Cass. pen. 23 aprile 1997, *ivi*, voce «errore giudiziario», n. 52; Cass. pen. 12 marzo 1997, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; Cass. pen. 13 maggio 1997, *ivi*; Cass. pen. 20 gennaio 1999, in *Cass. pen.*, 1994, 110; Cass. pen. 15 marzo 2000, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce «errore giudiziario», n. 31; Cass. pen. 13 giugno 2000, *ivi*, voce «errore giudiziario», n. 40; Cass. pen. 28 settembre 2000, in *Giust. pen.*, 2002, 150; Cass. pen. 10 ottobre 2000, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; Cass. pen., sez. un., 14 giugno 2001, *ivi*; Cass. pen. 15 gennaio 2002, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce «errore giudiziario», n. 31; Cass. pen. 30 gennaio 2003, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; Cass. pen. 2 ottobre 2008, *ivi*; Cass. pen., sez. un., 30 novembre 2008, *ivi*; Cass. pen. 21 luglio 2009, *ivi*; Cass. pen. 5 novembre 2009, *ivi*; Cass. pen., 17 novembre 2009. In dottrina cfr. Amato, *sub artt. 314-315 c.p.p.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio - Dominioni, Milano, 1990, III, 238; Catarinella, *Ancora in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione*, in *Giur. merito*, 1993, 1090; Macrì, *Il riferimento alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla custodia cautelare rende effettivo il diritto alla riparazione*, in *Resp. civ. prev.*, 1995, 712; Coppetta, *Riparazione per ingiusta detenzione*, in *Enc. giur. Trecc.*, Roma, 2001, XXVII, 6; Manca, *La riparabilità delle conseguenze individuali dell'ingiusta detenzione tra dato letterale, uguaglianza e ragionevolezza*, in *Resp. civ. prev.*, 2007, 1578.

(8) Così Cass. pen., sez. un., 31 maggio 1995, cit.

(9) Cass. pen., 12 marzo 1997, cit.; Cass. pen. 3 giugno 1997, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; Cass. pen. 17 febbraio 1998, *ivi*; Cass. pen. 1 febbraio 1999, *ivi*; Cass. pen. 9 marzo 1999, *ivi*; Cass. pen. 24 agosto 2000, *ivi*; Cass. pen. 29 novembre 2000, *ivi*; Cass. pen. 30 gennaio 2003, cit. In senso, invece, nettamente contrario cfr. Cass. pen. 18 dicembre 1993, in *Mass. Cass. pen.*, 1994, n. 8, 45; Cass. pen., 10 febbraio 1994, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, 46.

li osservazioni, la giurisprudenza è solita affermare che, quand'anche il richiedente si sia limitato a fornire la sola prova della detenzione ingiustificata, senza null'altro allegare o dedurre in giudizio, il giudice non può, per ciò solo, ritenere inadempito l'onere probatorio posto a suo carico (10).

Se ciò è certamente vero, occorre tuttavia sottolineare che il principio dell'onere della prova riacquista la sua valenza processuale tutte le volte in cui la parte lesa dall'illegittimo provvedimento di custodia cautelare voglia ottenere la riparazione di peculiari voci di danno, dato che in questo caso soltanto il danneggiato sarà in grado di fornire al giudice la prova degli elementi di fatto da prendere in considerazione ai fini della quantificazione della riparazione (11). Ed in effetti le censure sollevate nel giudizio da cui trae origine la sentenza in epigrafe sono proprio collegate al problema della mancata prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dal ricorrente.

3. Sul danno non patrimoniale da ingiusta detenzione

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale da ingiusta detenzione, bene ha fatto la Corte di Cassazione a rigettare le censure sollevate in ordine al mancato indennizzo del disturbo traumatico da stress cronico denunciato dal ricorrente.

Da quanto emerge dalla lettura della sentenza in epigrafe, nel caso di specie non era stata fornita alcuna documentazione attestante il fatto che il danneggiato, dopo la sua scarcerazione, si fosse sottoposto a terapia psichiatrica o psicologica. Del pari, non era stata prodotta in giudizio alcuna certificazione medica comprovante l'esistenza di tale disturbo che, se effettivamente sussistente, sarebbe stato sicuramente agevole da dimostrare. In assenza di prova la Corte di Cassazione ha, quindi, correttamente ritenuto di non dover modificare la decisione già assunta dalla Corte d'Appello di Perugia. La decisione della Suprema Corte non suscita, quindi, sotto questo profilo, particolari osservazioni. Al contrario, alcune osservazioni potrebbero sollevarsi in ordine al riferimento che la Suprema Corte fa al concetto di danno esistenziale. Nella sentenza in epigrafe si legge che «in tema di riparazione dell'errore giudiziario, sono risarcibili anche i danni non patrimoniali, tra cui il danno esistenziale, il cui fondamento è rintracciabile nell'articolo 2059 c.c., consistente nel pregiudizio derivante dalla sottoposizione a processo, con una detenzione e una condanna ad una pena da espiare poi rivelatesi ingiuste, da cui conseguono

la privazione della libertà personale, l'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita» (12). Con questa massima, la Corte di Cassazione non fa altro che richiamarsi espressamente a quanto statuito dalla nota sentenza sul caso Barillà (13), ma così facendo sembra dimenticare che, nel frattempo, il panorama del danno non patrimoniale ha trovato nuovi orizzonti. Anzi, la sentenza in commento sembra collocarsi pienamente nel solco di quelle pronunce che si sono fin da subito discostate dai dettami delle sentenze dell'11 novembre 2008, per andare a riaffermare, con maggiore o minore convinzione, ma sempre in modo assai chiaro, la differenza tra le varie sotto-voci di danno non patrimoniale e l'autonoma consistenza normativa della categoria del danno esistenziale (14).

Non si comprendono, peraltro, le ragioni dell'ennesima sentenza che riassume autonomia ontologica al danno esistenziale, dato che di danno esistenziale,

Note:

(10) Così Cass. pen. 11 maggio 1993, in *Mass. pen. Cass.*, 1993, n. 9, 70. Secondo lasevoli, *Aspetti problematici della riparazione per ingiusta detenzione e l'illusorio intervento legislativo*, in *Cass. pen.*, 2001, 1084 «è la rilevanza pubblicistica del diritto in esame ad imporre che la sua valutazione non possa essere additata all'attività di allegazione delle parti [...] sicché è senz'altro condivisibile - almeno nella sua premessa - quell'orientamento giurisprudenziale che prescinde da una rigorosa applicazione del principio dell'onere della prova, il quale mal si adatta alla chiara natura processualpenalistica dell'istituto *de quo*».

(11) Cfr. sul punto Cass. pen. 17 gennaio 1992, cit.: «la privazione ingiusta della libertà è di per sé fattore generatore di conseguenze negative, sul piano personale, familiare e sociale [...]. Ne consegue che la quantificazione della riparazione non può richiedere la necessaria prova, e neppure l'allegazione, di specifiche voci di danno (pur essendo queste da esaminare, ove siano adeguatamente rappresentate e sostenute), dovendosi in ogni caso dar luogo ad una pronuncia equitativa da valutare, anche sotto il profilo motivazionale, nella sua intrinseca ragionevolezza e non con criteri mutuabili dai principi civilistici attinenti all'onere della prova; onere che può ritenersi sussistente solo quando la parte interessata intenda far sì che nella determinazione del *quantum* (sempre e comunque equitativa) si tenga conto di determinati, specifici fattori idonei ad incidere sul risultato dell'operazione».

(12) Così la sentenza in epigrafe.

(13) Cass. 22 gennaio 2004, n. 2050, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, 588, con nota di Pellicchia, *"Anni sette, mesi cinque e giorni dieci...": i danni da ingiusta detenzione tra risarcimento e indennizzo*; in questa *Rivista*, 2004, p. 966, con nota di Ponzanelli, *«Gli "esistenzialisti" dopo la svolta del 2003 e la sentenza della Cassazione penale sul caso Barillà*. Si ricordi, peraltro, che tale sentenza riguarda un caso di errore giudiziario e non di ingiusta detenzione.

(14) Si vedano in particolare Cass. 12 dicembre 2008, n. 29191, in questa *Rivista*, 2009, 216; Cass., sez. lav., 5 ottobre 2009, n. 21223, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 329; Cass. 10 marzo 2010, n. 5770, in *www.altalex.com*.

nel caso di specie, non si parla affatto. Quello di cui il ricorrente lamentava la mancata liquidazione è un danno da disturbo traumatico da stress cronico: si tratta, quindi, di un classico esempio di quella sottovoce di danno che, a fini descrittivi, potrebbe essere definita come danno biologico. Perché, dunque, ricorrere alla tanto abusata figura del danno esistenziale? Perché parlare di danno esistenziale quando quello lamentato deve configurarsi, piuttosto, come un danno alla salute?

Le conclusioni possono essere due soltanto: o la Suprema Corte ha voluto, ancora una volta, contraddire se stessa, oppure si è, molto semplicemente, «confusa», ed ha scambiato un classico disturbo psicopatologico (quindi, clinicamente accertabile) con un mix indistinto di sofferenze e disagi non transenti e tali da incidere sull'«agenda» del danneggiato.

4. Sul danno patrimoniale da ingiusta detenzione

Con riferimento, poi, al danno patrimoniale derivato al ricorrente dalla perdita della propria attività lavorativa (locale di ristoro), non sembra essere stata fornita in giudizio la prova del fatto che la definitiva chiusura del locale sia stata una conseguenza immediata e diretta dell'ingiusta custodia cautelare. Anche in questo caso, dunque, ben ha fatto la Corte di Cassazione a non ritenere indennizzabile questo tipo di perdita.

Lascia, però, qualche perplessità l'argomentazione, dapprima seguita dalla Corte d'Appello di Perugia e poi fatta propria dalla Corte di Cassazione, posta a fondamento di tale decisione, e ciò non tanto per le implicazioni che questa ha nel caso di specie (ove era assolutamente puntuale e necessaria), quanto piuttosto per le conseguenze cui può portare a livello sistematico.

Secondo i giudici perugini, i danni patrimoniali subiti dal ricorrente (15) erano tutti da ricollegarsi «al periodo di chiusura imposto dal sequestro dell'esercizio, durato molto più a lungo della custodia cautelare, ed alla pessima pubblicità derivante al Di. dalla pendenza del processo» (16). Tali cause - ad avviso della Corte d'Appello di Perugia, prima, e della Corte di Cassazione, poi - non sarebbero state da prendere in considerazione nel giudizio promosso ex art. 314 c.p.p.

Ci si può (*rectius*, deve), però, domandare se queste cause, qualora produttive di un pregiudizio, possano dar luogo, *aliunde*, ad un risarcimento del danno.

Come è noto, l'unica normativa che potrebbe, in via

di mera ipotesi, venire in rilievo in tal senso è la legge n. 117 del 13 aprile 1988, sulla responsabilità dello Stato per l'illecito del magistrato che, ad una prima e sommaria valutazione, sembra vantare una vocazione generale. La legge n. 117/1988 si apre, infatti, con una norma la cui struttura, evocando i concetti di danno ingiusto e di risarcimento, ricalca lo schema della regola generale in materia di illecito. In realtà, la potenziale atipicità della legge n. 117/1988 trova una prima smentita nella rigorosa limitazione dell'elemento soggettivo al dolo ed alla colpa grave (17), limitazione che finisce per influire direttamente sulla tipizzazione dell'illecito, delineando le fattispecie che possono far sorgere una responsabilità dello Stato (18). Non solo: l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, 2° comma, della legge n. 117/1988 (19), risolvendo-

Note:

(15) Oltre alla chiusura del locale il ricorrente aveva subito anche danni derivanti dal pagamento a vuoto dei canoni di locazione del fondo commerciale ed alla perdita della merce giacente in magazzino.

(16) Così la sentenza in commento.

(17) Limitazione resa ancor più stringente dalla costante interpretazione giurisprudenziale. Sul punto si vedano in particolare Cass. 7 novembre 2003, n. 16696, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce «astensione e ricusazione», n. 93; Cass. 5 dicembre 2002, n. 17259, *ivi*, 2002, voce «astensione e ricusazione», n. 97; Cass. 29 novembre 2002, n. 16935, *ivi*, voce «astensione e ricusazione», n. 95; Cass. 20 settembre 2001, n. 11859, *ivi*, 2001, voce «astensione e ricusazione», n. 104; Cass. 6 ottobre 2000, n. 13339, *ivi*, 2000, voce «astensione e ricusazione», n. 112; Cass. 6 novembre 1999, n. 12357, in *Giust. civ.*, 2000, 2054; Cass. 30 luglio 1999, n. 8260, *ivi*, 1999, voce «astensione e ricusazione», n. 111.

(18) È, peraltro, noto che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la c.d. sentenza «Traghetti del Mediterraneo», ha affermato che il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro «per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove» e che «limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente» (così Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, 13 giugno 2006, C-173/03, in *Foro it.*, 2006, IV, 420, con nota di Scoditti, *Violazione del diritto comunitario derivante da provvedimento giurisdizionale: illecito dello Stato e non del giudice*, Palmieri, *Corti di ultima istanza, diritto comunitario e responsabilità dello Stato: luci ed ombre di una tendenza irreversibile* e Giovannetti, *La responsabilità civile dei magistrati come strumento di nomofilachia? Una strada pericolosa*; in *Corr. giur.*, 2006, 1513, con nota di Conti, *Responsabilità per atto del giudice, legislazione italiana e Corte UE. Una sentenza annunciata*; in *Resp. civ. prev.*, 2006, 2039, con nota di Caranta, *Giudici responsabili?*).

(19) Ove si prevede che «nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

si in una previsione di *judicial immunity* capace di sottrarre al sindacato di responsabilità l'«*hard core* dell'esercizio dell'*imperium* del magistrato» (20), vanifica completamente il già flebile impianto della legge n. 117/1988, predisponendo un regime di vera e propria insindacabilità dell'operato del giudice. Se così è, è chiaro che la 117/88 - anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alle ragioni della sua ormai ventennale disapplicazione - non potrebbe essere seriamente utilizzata nel caso di specie.

È, dunque, evidente che, nel generale ambito dei c.d. danni da processo, l'illecito commesso dallo Stato è rigorosamente tipico (21), e questa sua caratteristica fa sì che restino privi di tutela molti pregiudizi (come quelli derivanti dal sequestro dell'attività commerciale e dalla cattiva pubblicità connessa alla sottoposizione in sé ad un processo) che risultano, invece, sicuramente meritevoli di riparazione.

5. Conclusioni

In conclusione resta, allora, un solo aspetto da chiarire.

Poiché nel caso affrontato dalla pronuncia in commento per ogni giorno di carcerazione preventiva doveva essere riconosciuta al danneggiato una «diaria» di € 235,83, e poiché i giorni di ingiusta detenzione sono stati quattordici, ciò significa che l'indennizzo *standard* di base da riconoscersi al danneggiato era di € 3.301,62: rispetto agli € 8.000,00 complessivamente liquidati dalla Corte d'Appello di Perugia residuano, quindi, € 4.698,38 che sono stati, evidentemente, liquidati a titolo di riparazione di altri danni di natura patrimoniale e/o non patrimoniale. Come già rilevato, nel caso di specie non sono stati riconosciuti il danno non patrimoniale da stress ed il danno patrimoniale per la perdita dell'esercizio commerciale: resta, quindi, da capire in base a quale criterio sia stata liquidata al ricorrente questa somma ulteriore.

La pronuncia in commento tace sul punto. È probabile (*rectius*: auspicabile!) che nella sentenza di primo grado, inedita, siano stati indicati i criteri che hanno portato a riconoscere questa somma aggiuntiva in favore del ricorrente. Sarebbe stato, però, opportuno che la Suprema Corte avesse fatto un rapido cenno ai danni effettivamente provati dal ricorrente ed al modo in cui la Corte d'Appello era giunta a liquidarli. Esistevano altri pregiudizi, diversi dal danno da stress e dal danno da perdita dell'esercizio commerciale, meritevoli di essere indennizzati con la somma di € 4.698,38? Oppure quella liquidata al

danneggiato è una somma forfetaria «tutto compreso»? Non disponendo di alcuna indicazione a riguardo, possiamo solo immaginare come si è giunti alla liquidazione della complessiva e ragguardevole cifra di € 8.000,00, ma l'immaginazione dell'interprete non può certo supplire ad un valido e rigoroso criterio di liquidazione.

Note:

(20) Così Monateri, *Le fonti delle obbligazioni. La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Sacco, Torino, 1998, 885. Sul punto si veda anche Corsaro - Politi, *La cosiddetta responsabilità del giudice*, in *Giur. it.*, 1989, 372; Rossi, *Profili di responsabilità civile del magistrato nella gestione delle controversie familiari*, in *Resp. civ. prev.*, 2006, 885; Cenci, *Limiti alla responsabilità civile dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie*, in *Giur. it.*, 1996, 173; Vigoriti, *Professionalità e responsabilità del magistrato: sistemi dei paesi anglosassoni e dell'Europa continentale*, in *Foro it.*, 1986, 458.

(21) Sul punto sia consentito rinviare a Bonaccorsi, *Tipicità dell'illecito giudiziario?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 834; Bonaccorsi, *I primi vent'anni della legge n. 117/8 tra interpretazioni giurisprudenziali e prospettive di riforma*, in questa *Rivista*, 2008, 1136.